



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 27 / 2024

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PRELIEVI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 1.1.2024-31.12.2026. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINERGIE COOP. SOCIALE ONLUS DI MANTOVA – CIG: B02AD705B8

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n.13 del 3/11/2023 con il quale è stato affidato al Segretario Comunale l'incarico di Responsabile del settore Amministrativo di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20/12/2023, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2024/2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.111 del 20/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Considerato che in data 31/12/2023 è scaduta la convenzione con SINERGIE Soc.Coop.Sociale Onlus, regolarmente iscritta al RUNTS dal 21/03/2022 n.repertorio 8310, avente sede a Mantova, Via Rinaldo Mantovano, 5 – C.F. 0184440980, per l'attività di prelievo sul territorio del Comune di Dosolo;

Dato atto che tale servizio ,pur se svolto avvalendosi di enete del terzo Settore, per le modalità di svolgimento e il rapporto sinallagmatico nel tempo stabilito non consente di ricondurlo nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs.n.36/2023

Tenuto conto della volontà di questa Amministrazione Comunale di proseguire l'attività in oggetto anche per il periodo 01/01/2024-31/12/2026;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.11 del 26/01/2024 ad oggetto " APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA ED IL COMUNE DI DOSOLO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2024";

Preso atto che la società cooperativa Sinergie sopraindicata si è resa disponibile, come

da nota prot.207 del 27/12/2023, alla prosecuzione del servizio in oggetto con le stesse modalità operative ad un costo annuale di € 17.120,00 oltre iva 5% , per un costo triennale di € 51.360,00 oltre iva 5%;

Dato atto che trattandosi di importo inferiore alla soglia di cui all'art.14, comma1, lettera d) tale affidamento risulta disciplinato dagli art. 48 e seguenti del D.lg.s.n.36/2023

Richiamato l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, le cui disposizioni hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, il quale stabilisce che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che, trattandosi di appalto d'importo inferiore ad Euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

Considerato che la società cooperativa in oggetto è già risultata affidataria di tali servizi ed è operatore uscente rispetto a tale nuovo affidamento

Ritenuto ,tuttavia, necessario procedere all'affidamento diretto in deroga al principio di rotazione , ai sensi dell'art. 49 ,comma 5 del D.lg.s.n.36/2023 per i seguenti motivi :

- assenza di alternative per la tipologia del servizio e per il contesto territoriale di riferimento. A tal fine ,infatti, l'indagine di mercato esperita dal Comune per la ricerca di altro operatore sociale a cui affidare il servizio non ha prodotto alcun risultato, né alcun interessamento da parte di altri soggetti aventi caratteristiche analoghe, trattandosi di un servizio particolare e tale da richiedere professionalità (operatori sanitari) non facilmente reperibili e disponibili a prestare la propria attività solo per alcune ore settimanali

- la cooperativa in oggetto ha sempre svolto il servizio con estrema professionalità ,competenza e puntualità,come dimostrato dall'assenza di rileievi o segnalazioni da parte dell'ASSTdi Cremona

Preso atto che con Delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 è stato chiarito che a partire dal primo gennaio 2024, in ossequio agli articoli 25 e 26 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.26/2023, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AGID;

Dato atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i. e dell'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme digitali ,si è proceduto all'affidamento in oggetto tramite PCP dell'ANAC, a cui è stato assegnato il seguente codice **CIG: B02AD705B8**

Dato atto, altresì, che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la sottoscritta;

Vista l'istruttoria a cura del RUP, che ha verificato che non sussistono convenzioni

stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di che trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018);

Atteso che per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita agli atti d'ufficio, il possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento del servizio richiesti e la stazione appaltante potrà verificare tale dichiarazione, nell'ambito dei controlli a campione che verranno definiti annualmente;

Ritenuto, pertanto, di affidare SINERGIE Soc.Coop.Sociale Onlus, regolarmente iscritta al RUNTS dal 21/03/2022 n. repertorio 8310, avente sede a Mantova, Via Rinaldo Mantovano, 5 – C.F. 0184440980 l'esecuzione di attività di prelievo sul territorio per il periodo 01/01/2024-31/12/2026 e di assumere il conseguente impegno di spesa, pari a complessivi Euro **53.928,00** IVA compresa;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del presente atto si intende provvedere all'erogazione del servizio prelievi sul territorio per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2026”;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'affidamento del servizio prelievi sul territorio del Comune come indicato in convenzione allegata;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023;

Verificate le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza del bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2024;

Constatata da parte degli Uffici amministrativi la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal **DURC** Numero Protocollo INAIL_ **40733384** - data richiesta 12/10/2023- scadenza validità **09/02/2024**;

Dato atto, altresì, che lo scrivente Responsabile, nell'approvazione del presente atto, è in assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

–

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità del presente provvedimento;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1) Di affidare , per le motivazioni esposte in premessa, a SINERGIE Soc.Coop.Sociale Onlus, regolarmente iscritta al RUNTS dal 21/03/2022 n.repertorio 8310, avente sede a Mantova, Via Rinaldo Mantovano, 5 – C.F. 0184440980 il servizio per il centro prelievi sul territorio del Comune come da contratto in allegato;

2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro **53.928,00** IVA compresa, al capitolo 44600 "Convenzione servizi sanitari" – Missione 13, Programma 07, Titolo 1 come segue:

-€ 17.976,00 sul bilancio di previsione 2024-2026 esercizio finanziario 2024;

-€ 17.976,00 sul bilancio di previsione 2024-2026 esercizio finanziario 2025;

-€ 17.976,00 sul bilancio di previsione 2024-2026 esercizio finanziario 2026;

3) di aver acquisito il codice CIG: **B02AD705B8**

4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

5) Di dare atto del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

6) Di comunicare al fornitore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 7) Di dare atto che l'informativa privacy dedicata ai fornitori è disponibile sul sito internet www.comune.dosolo.mn.it nella sezione "Privacy";

7) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Lì, 03/02/2024

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI DOSOLO

(Provincia di Mantova)

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUNTO PRELIEVI PRESSO IL "POLO SOCIALE" DI DOSOLO VIA LAME N.2

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 26/01/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA ED IL COMUNE DI DOSOLO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI PRELIEVO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2026";

- Vista la nota, ns. prot. n.10475 del 28/12/2023, con la quale la Cooperativa Sinergie Società Cooperativa Sociale Onlus di Mantova, ha manifestato la volontà di svolgere il servizio in oggetto ;

Al fine di regolamentare i rapporti;

TRA

Comune di Dosolo Piazza Garibaldi 3 – C.F. 83000130209 rappresentato dalla Dott.ssa Roberta Borghi in qualità di Responsabile del Servizio;

E

Sinergie Società Cooperativa Sociale Onlus – Via Rinaldo Mantovano – Mantova - C.F. 0184440980 – P.Iva 01908940206 – rappresentata dal Sig. Claudio Bollani in qualità di legale rappresentante;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto e luogo del servizio.

L'affidamento ha per oggetto la gestione del punto prelievi presso il "Polo Sociale" di Dosolo in Via Lame n.2.

Art.2 – Modalità di erogazione del servizio

Il servizio consiste nell'effettuazione del prelievo ematico e raccolta materiale biologico, svolto da n.1 unità infermieristica dalle ore 7,30 alle ore 9,00 settimanalmente, nella giornata di giovedì, che poi dovrà essere consegnato al laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero Oglio Po.

L'unità infermieristica deve provvedere anche all'assistenza infermieristica necessaria al paziente al quale effettua il prelievo.

Per l'esecuzione dell'attività, l'Azienda Ospedaliera di Cremona mette a disposizione idonei contenitori per il trasporto del materiale, mentre sono a carico della cooperativa Sinergie il mezzo di trasporto e l'autista. Il mezzo di trasporto deve essere allestito in modo idoneo per il trasporto di materiale biologico, conformemente alla circolare del Ministero della salute n.3 del 8/5/2003.

L'attività amministrativa del servizio della gestione delle impegnative, degli utenti e dei rapporti con l'ASST di Cremona prevede un impegno settimanale di n.9 ore .

ART.3 – Requisiti del personale

Per assicurare il corretto espletamento del servizio prelievi, la cooperativa si avvarrà di personale qualificato, alle proprie dirette dipendenze, sotto l'esclusiva propria responsabilità, sia nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Cremona, sia nei confronti dei terzi, sia nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre leggi. La cooperativa dovrà fornire i nominativi del personale dipendente impiegato per i prelievi, con l'indicazione della qualifica professionale. Il personale addetto al contatto con il pubblico dovrà essere dotato di capacità di ascolto e comprensione, capacità di gestione di contestazioni e reclami; dovrà inoltre interpretare al meglio il tipo di richiesta, cercando di fornire all'utente maggiori dettagli possibili per esaudire in modo soddisfacente la richiesta.

Per tutta la durata della contrattola cooperativa dovrà garantire referente del servizio reperibile telefonicamente, continuità del servizio, stabilità degli operatori.

Il personale impiegato dovrà in particolare:

- mantenere in servizio un contegno decoroso ed irreprensibile, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e di buona educazione;
- mantenere un abbigliamento dignitoso, sobrio e rispettoso dell'utenza
- osservare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso;
- essere fidato e di tutta soddisfazione per il Comune, il quale potrà chiederne l'eventuale sostituzione.

La cooperativa si impegnerà a richiamare, sanzionare e, nel caso sostituire i dipendenti che non osserveranno tale condotta irreprensibile.

Gli addetti al servizio di cui trattasi, dovranno anche essere dotati di divisa (casacca e pantalone di colore bianco).

Art. 4 – Impegni della cooperativa

La cooperativa Sinergie disporrà di personale amministrativo per:

1. acquisizione delle impegnative originali dei richiedenti il servizio;
2. trasmissione delle impegnative via fax al Centro Prelievi Presidio Ospedaliero Oglio Po di Casalmaggiore;
3. consegna bollettini PagoPa agli utenti;
4. accettazione amministrativa dei pazienti che devono effettuare i prelievi ematici e/o consegnare il materiale biologico;
 5. Ritiro delle provette complete di etichette nominative dei pazienti che hanno presentato impegnativa al Comune, presso il Centro Prelievi Presidio Ospedaliero Oglio Po di Casalmaggiore.
 6. Effettuazione dei prelievi nelle modalità esposte all'art.2
 7. Trasporto dei prelievi effettuati al laboratorio Centro Prelievi Presidio Ospedaliero Oglio Po.

Art. 5 – Oneri

Il costo del servizio è pari a:

- € 110,00 settimanali (oltre Iva 5% di legge) per l'attività di prelievo;
- € 950,00 mensili (oltre Iva 5% di legge) per il servizio amministrativo.

La fattura elettronica sarà emessa dalla cooperativa mensilmente.

Art.7 – Durata

Il presente contratto ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2026;

Art. 8 – Divieto di sospensione del servizio

La cooperativa non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale; l'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto della contratto(art.1456 c.c.) In tale ipotesi, restano a carico della cooperativa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 9 Divieto di cessione del contratto e subappalto

È fatto divieto all'associazione di cedere subconcedere il contratto relativo al servizio in oggetto. In caso di inosservanza di tale divieto, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del medesimo contratto.

Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'associazione per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 11-Requisiti morali

L'Associazione garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze né sono pendenti procedimenti ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 12 Codice di Comportamento

L'associazione si impegna altresì ad osservare come prescritto dall'art. 2 c.3 del DPR n. 62/2013 il Codice di Comportamento del Comune di Dosolo approvato con atto di G.C. n.11 del 12/2/2014.

Art.13 Trattamento dei dati personali

I dati conferiti ai fini dell'esecuzione della presente contrattosaranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte del Comune nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

Art. 14 Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente sia esclusivamente quello di Mantova.

Dosolo,

Il Comune di Dosolo
D.ssa Roberta Borghi

Cooperativa Sinergie Soc. Coop.
Bollani Claudio

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VISTO CONTABILE
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 27 / 2024

OGGETTO: ESECUZIONE ATTIVITA' DI PRELIEVO SUL TERRITORIO - PERIODO 1.1.2024-31.12.2026. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PRELIEVI SUL TERRITORIO COMUNALE .AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINERGIE COOP. SOCIALE ONLUS DI MANTOVA - IMPEGNO DI SPESA.CIG:B024D705B8

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

imp. n. 171 assunto al capitolo 44600 "Convenzione servizi sanitari" - Missione 13, Programma 07, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024;
imp. n. 15 assunto al capitolo 44600 "Convenzione servizi sanitari" - Missione 13, Programma 07, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2025;
imp. n. 10 assunto al capitolo 44600 "Convenzione servizi sanitari" - Missione 13, Programma 07, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2026.

Lì, 05/02/2024

IL RESPONSABILE SETTORE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 27 del 03/02/2024

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

Oggetto: ESECUZIONE ATTIVITA' DI PRELIEVO SUL TERRITORIO - PERIODO 1.1.2024-31.12.2026. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PRELIEVI SUL TERRITORIO COMUNALE .AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINERGIE COOP. SOCIALE ONLUS DI MANTOVA - IMPEGNO DI SPESA.CIG:B024D705B8

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 05/02/2024 al 20/02/2024 per 15 giorni consecutivi.

Li, 02/03/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)